



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025**

**(ARTICOLO 1, COMMI 8 E 9, DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

1_PREMESSA

Le norme in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza sono nate per avere come destinatarie le amministrazioni pubbliche. Conseguentemente l'applicazione alle società pubbliche è problematico. Da ciò i plurimi interventi normativi in materia, interpretazioni e linee guida dell'Anac. Nonostante ciò il quadro normativo e gli obblighi a carico delle società pubbliche non è ancora del tutto chiaro. Tanto più che Fiera Millenaria di Gonzaga s.r.l. , che è una società pubblica, si occupa di gestione di eventi fieristici, quindi rappresenta una fatispecie speciale all'interno delle deroghe previste per le società pubbliche.

Risulta quindi fondamentale ricostruire il quadro normativo che regola la materia della prevenzione della corruzione e trasparenza delle società pubbliche; anche per motivare e rendere il più chiare le scelte ed i contenuti del presente piano triennale della prevenzione della corruzione.

2_QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

2.1 _IL QUADRO GENERALE

Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nell'ambito della legge n. 190 del 6 novembre 2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell'illegalità nella pubblica amministrazione”* assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, nel quale la definizione degli adempimenti per la sollecita attuazione della predetta legge edei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché “negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo”, è demandata ad intese in sede di Conferenza unificata.

In particolare, l'art. 1, comma 60, sopra richiamato, in relazione all'applicazione della normativa anticorruzione alle società controllate, individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali.

La legge 190 è stata affiancata dal decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* successivamente integratoe modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* il quale prescrive gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza a carico di amministrazioni pubbliche e soggetti privati controllati o partecipati da amministrazioni pubbliche. Trasparenza che è diventata la misura primaria di contrasto alla corruzione.

In data 19 agosto 2016 è stato poi emanato il decreto legislativo n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* successivamente integrato e corretto dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto*

2016, n. 175, recante *testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” il quale ha riscritto le norme in tema di società pubbliche.

2.2 L'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Come detto (e come si legge anche dai titoli dei decreti legislativi) il quadro normativo di riferimento ha come destinatari principali le amministrazioni pubbliche, per cui risulta problematica l'applicazione ad organismi che non sono amministrazioni pubbliche pure e semplici (ecco il motivo delle plurime integrazioni ed interpretazioni).

L'ambito soggettivo di applicazione delle norme in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza è definito dal combinato disposto degli articoli 1 comma 2 bis della legge 190/2012 e dall'articolo 2 bis del decreto legislativo 33/2013

L'articolo 1 comma 2 bis della legge 190/2012 stabilisce che il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi anche PNA) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione) e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2- bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Gli altri soggetti di cui all'articolo 2 bis comma 2 del decreto legislativo 33/2013 sono:

- a) gli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) le società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. (Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 definisce **società in controllo pubblico** *le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).*

La lettera b) del citato articolo 2 comma 1 definisce controllo *la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.*

Per l'articolo 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

2.3 IL PRINCIPIO DELLA COMPATIBILITÀ IN TEMA DI TRASPARENZA E DELL'ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Come detto l'articolo 2 bis del d. lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza si applica – **in quanto compatibile** – anche alle società in controllo pubblico. Il comma 3 del medesimo articolo precisa però che la normativa in tema di trasparenza si applica, in quanto compatibile, ma **limitatamente alle attività ai dati e ai documenti inerenti alle attività di pubblico interesse.**

I due assunti: quello della compatibilità e quello del pubblico interesse sono interpretati dall'Anac nella delibera 1134/2017.

Quanto al **principio della compatibilità** l'Anac precisa che

- *la valutazione di compatibilità va effettuata in relazione alla tipologia degli enti, tenendo nella dovuta considerazione i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura,*
- *e che tale compatibilità non deve essere esaminata caso per caso ma valutata in relazione alle diverse categorie di enti ed in base alle diverse tipologia di attività svolte.*

Quanto alle **attività di pubblico interesse** l'Anac le circoscrive così:

- a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. A mero titolo esemplificativo si possono indicare: le attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell'amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero in nome e per conto dell'amministrazione affidante; le espropriazioni per pubblica utilità affidate;
- b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.
- c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali. Sempre a titolo esemplificativo si possono indicare: i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante. Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso

tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.

Consiglia infine l'Anac di precisare le scelte all'interno del PTPC e di concordarne l'individuazione (della attività di pubblico interesse) con le amministrazioni socie.

2.4 _LE MISURE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E L'INTEGRAZIONE CON IL MOG 231

Il citato articolo 1 comma 2 bis della legge 190/2012 stabilisce che il PNA costituisce atto di indirizzo per le società pubbliche ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'Anac, nel PNA 2016, al punto 3.2, nell'affrontare la problematica del coordinamento fra le misure organizzative di cui al MOG 231 e le misure anticorruzione di cui alla legge 190/2012, *stabilisce che se l'ente ha adottato il MOG 231 integrerà il modello con delle misure di prevenzione della corruzione; nel caso invece abbia ritenuto di non fare ricorso al MOG 231, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012.*

Nella citata deliberazione n. 1134/2017 (punto 3.1.1.) si precisa che le società che decidano di non adottare il "modello 231" e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione.

In ogni caso – precisa l'Anac nella citata delibera - *le società, che abbiano o meno adottato il "modello 231", definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa .*

3_FIERA MILLENARIA DI GONZAGA

La società si è costituita nel 1997 come società a responsabilità limitata composta da partecipazione pubblica e privata i cui soci sono il **Comune di Gonzaga**, la **Provincia di Mantova**, la **Camera di Commercio di Mantova**, l'**Associazione Regionale Allevatori della Lombardia**, **Banca Monte dei Paschi di Siena** e il **Consorzio dell'Oltrepo Mantovano**. Da allora l'ente fieristico ha continuato a crescere, porgendo sempre grande attenzione alle esigenze del mondo agricolo e rurale: allevamento, zootecnia, agro-alimentare, agro-tecnica, edilizia sostenibile, caccia, pesca, rappresentano sin dalle origini le aree vocazionali del territorio, posto in terra di confine tra il mantovano, il reggiano e il modenese, nel cuore della Pianura Padana.

Fiera Millenaria srl lavora per favorire il posizionamento strategico delle imprese, affinché possano trovare partner in grado di apprezzarne le peculiarità. I padiglioni di Fiera Millenaria hanno ospitato nel ultimo anno, 20 manifestazioni raccogliendo un pubblico di oltre 200.000 visitatori e circa 1.400 espositori, numeri in controtendenza rispetto all'andamento generale del settore.

L'ente Fiera offre, inoltre, la propria esperienza per promuovere qualità e specificità del territorio seguendo l'organizzazione di manifestazioni anche al di fuori del proprio quartiere fieristico: supporta la realizzazione di eventi in molti Comuni del Mantovano. Forte dell'esperienza maturata in questi anni e delle qualità delle manifestazioni ospitate, Fiera Millenaria rappresenta un punto di riferimento sia per le imprese del territorio quanto per il pubblico generico, che di anno in anno attendono l'offerta economica e culturale del polo fieristico.

Fiera Millenaria è membro di AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane.

3.1 _ NATURA GIURIDICA E OGGETTO SOCIALE

Fiera Millenaria di Gonzaga s.r.l. (d'ora in poi anche Ente Fiera) è una società partecipata al 50% dal Comune di Gonzaga, Provincia di Mantova e Camera di Commercio.

La Società opera nel settore dell'organizzazione e gestione di eventi fieristici secondo gli scopi previsti dal proprio statuto.

Nel perseguire le proprie finalità statutarie la Società è tenuta ad operare nel rispetto della normativa nazionale e dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in ottemperanza agli indirizzi impartiti dal Comune di Gonzaga, che è soggetto titolare della responsabilità per attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 Cod. Civile, ma non è soggetta al codice degli appalti pubblici e le controversie che la riguardano sono di competenza della magistratura ordinaria.

La Società ha per oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, eventi, iniziative ricreative, culturali, fieristiche, sportive ed altre attività promozionali dell'economia locale.

Nel perseguimento di tali scopi la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.2 _ LE AREE DI ATTIVITÀ DI ENTE FIERA

Le prevalenti aree di attività di Ente Fiera sono:

- 1) Gestione dell'area fieristica;
- 2) Organizzazione di eventi fieristici in proprio;
- 3) Organizzazione e gestione eventi fieristici per conto terzi;
- 4) Servizi di supporto agli espositori;

3.2.1 _ Gestione dell'area fieristica

Il Comune di Gonzaga al fine di promuovere ed implementare l'attività di Ente Fiera ha concesso in uso a quest'ultima, con un contratto di concessione d'uso, i locali siti in Via Fiera Millenaria 13 in cui ospitare la sede legale e gli uffici amministrativi e l'utilizzo delle aree urbane in cui svolgere gli eventi fieristici, meglio definite nel contratto di concessione d'uso.

3.2.2 _ Organizzazione di eventi fieristici in proprio

L'attività consiste

- nella programmazione degli eventi fieristici annuali;
- nella promozione degli eventi attraverso i vari media;
- nell'allestimento dei diversi spazi espositivi;
- nella concessione di spazi espositivi agli espositori;
- nella fornitura di servizi di supporto per l'allestimento degli stand espositivi degli

espositori;

- nell'organizzazione di eventi speciali all'interno dell'evento generale.

3.2.3 _Organizzazione eventi fieristici per conto terzi

L'attività consiste:

- nella concessione dell'area fieristica, in tutto o in parte a soggetti terzi;
- nella fornitura di servizi di supporto ai soggetti terzi per la gestione dell'evento:
 - o allestimento dell'area;
 - o eventuale gestione per conto del titolare della manifestazione della concessione degli spazi espositivi;
 - o eventuale acquisto di spazi pubblicitari per la promozione della manifestazione;
 - o eventuale vendita di spazi pubblicitari all'interno della manifestazione.

4.1 _IL CONTESTO INTERNO

4.1.1. La Struttura organizzativa di Ente fiera

Per struttura organizzativa si deve intendere:

- a) l'articolazione della società in unità organizzative con competenze omogenee;
- b) l'individuazione e definizione dei ruoli organizzativi inseriti all'interno di ogni unità organizzativa considerati ottimali ai fini del funzionamento della struttura organizzativa;
- c) l'individuazione dei profili professionali che possono potenzialmente ricoprire i ruoli organizzativi individuati in ogni singola unità organizzativa.

Di seguito si riporta la compagine

Presidente: Claudio Pasqualini

Amministrazione: Rosa Maria Lasagna

Commerciale: Sabrina Bracciali

Comunicazione: Ilaria Maria Sole Della Corte

Coordinamento servizi: Natasia Petocchi

Allestimenti e gestione quartiere fieristico: Davide Carretta

A seguire si riportano i membri del Consiglio di Amministrazione:

Claudio Pasqualini - Presidente

Fausto Giubertoni - Vicepresidente

Barbara Sereni - Consigliere

Alberto Borsari - Consigliere

Alessandra Moretti - Consigliere

Stefano Ficarelli - Sindaco unico

PARTE II°

5 _ LE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

Effettuata la mappatura delle aree di attività di Ente Fiera e dei suoi processi produttivi si ritiene che i processi maggiormente soggetti a rischio di corruzione siano i seguenti:

- 1) acquisizione di beni e servizi
- 2) reclutamento del personale
- 3) Vendita spazi e prodotti commerciali;

Al momento, per l'inadeguatezza della struttura organizzativa, non è possibile adottare e gestire un MOG ex. D.lgs. 231/2001. Ci si riserva comunque di effettuare successivamente un maggiore approfondimento in sede di *risk assessment* per l'eventuale elaborazione del MOG ex. D.lgs. 231/2001.

In particolare, l'assenza di una struttura organizzativa idonea non permette di individuare una figura idonea per il ruolo di RPCT, facendo ricadere nell'Organo Amministrativo tale compito. L'ANAC ritiene che la funzione possa essere svolta da un dirigente della società. Precisa poi che nel caso in cui la società sia priva di dirigenti il ruolo può essere affidato anche a soggetti senza la qualifica dirigenziale che abbiano adeguate competenze in materia. E' riconosciuta anche la possibilità di nominare RPCT un amministratore, ma solo nel caso non abbia poteri e compiti gestionali. **E' esclusa la possibilità di affidare l'incarico ad un soggetto esterno.**

6 _ MISURE DI CONTRASTO

Le misure di contrasto si possono distinguere in misure di contrasto generale e misure di contrasto specifiche.

6.1 _ MISURE DI CONTRATTO DI CARATTERE GENERALE

Il PNA ed i suoi aggiornamenti, e la delibera Anac 1134/2017, individuano le seguenti misure generali di contrasto:

- 1) creazione di un sistema di controlli;
- 2) adozione di un codice di comportamento;
- 3) creazione di un sistema di verifica delle inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- 4) creazione di un sistema di verifica delle incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- 5) individuazione di misure per evitare che dipendenti della società al momento della cessazione dell'incarico assumano incarichi presso soggetti che sono stati fornitori della stessa;
- 6) elaborazione di programmi formativi in tema di prevenzione della corruzione;

- 7) creazione di misure a tutela del dipendente che segnala illeciti;
- 8) attuazione di misure di rotazione degli incarichi;
- 9) creazione di sistemi e modelli di monitoraggio.

6.2 Sistema di controlli

Attualmente il sistema di controlli è basato su due principi:

- la separazione delle funzioni
- il controllo del revisore dei conti

L'attività gestionale è istruita dall'unità di coordinamento o dai ruoli organizzativi delle diverse unità operative, mentre la decisione finale viene assunta dall'amministratore. In questo modo si da attuazione al principio organizzativo dei "quattro occhi" (*for eyes*).

L'attività di revisione è svolta regolarmente dal revisore unico incaricato.

Nel corso del triennio (periodo di validità del presente piano) si valuterà se nominare un Organismo di Vigilanza anche ai fini dell'attuazione del MOG ex. D.lgs. 231/231, e/o un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

6.3 Adozione di un codice di comportamento

Sarà elaborato ed approvato un codice etico ed un codice di comportamento il quale disciplinerà anche i casi di conflitto di interessi.

Tutti i collaboratori ed i prestatori di servizi saranno obbligati a rispettare il codice di comportamento.

Nei vari contratti di affidamento dovrà essere presente la clausola che coloro che prestano attività a favore di Ente Fiera si obbligano a rispettare il codice di comportamento.

Inoltre sarà adottato un codice disciplinare e per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità.

6.4 Creazione di un sistema di verifica delle inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Sarà elaborato un documento che specificherà i casi di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.

Per gli incarichi già attribuiti sarà acquisita un'autocertificazione che non ricorrono casi di inconferibilità.

Al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi sarà acquisita l'attestazione e l'atto di incarico dovrà darne atto nel testo.

6.5 Creazione di un sistema di verifica delle incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Sarà elaborato un documento che specificherà i casi di incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.

Per gli incarichi già attribuiti sarà acquisita un' autocertificazione che non ricorrono casi di incompatibilità e conflitti di interessi.

Al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi sarà acquisita l'attestazione e l'atto di incarico dovrà darne atto nel testo.

6.6 Misure per evitare che dipendenti della società al momento della cessazione dell'incarico assumano incarichi presso soggetti che sono stati fornitori della stessa

Sarà elaborata una "policy" sul tema ed acquisiti dai dipendenti di Ente Fiera un dichiarazione di impegno a rispettare i contenuti della policy sottoscritta in pendenza di contratto di lavoro.

6.7 _ Programmi formativi in tema di prevenzione della corruzione

Sarà elaborato un programma formativo per dipendenti e collaboratori di Ente Fiera in tema di prevenzione della corruzione

6.8 _ Misure a tutela del dipendente che segnala illeciti

Sarà creato un canale di comunicazione riservato con il Responsabile della prevenzione della corruzione per il dipendente che segnala illeciti.

Sarà elaborato un protocollo per disciplinare la procedura.

6.9 _ Misure finalizzate alla rotazione degli incarichi

Data l'esiguità della struttura organizzativa al momento non è possibile applicare il principio di rotazione degli incarichi.

Nel futuro forse sarà possibile.

In ogni caso si ritiene che il principio della separazione delle funzioni e quello dei "quattro occhi" garantiscano un adeguato livello di contrasto agli eventi corruttivi.

6.10 _ Sistemi e modelli di monitoraggio

Al momento il monitoraggio è garantito dall'organo amministrativo e relativa relazione sul governo societario ad opera dell'organo amministrativo.

6.11 Misure di contrasto a carattere specifico

Le misure di carattere specifico sono quelle misure finalizzate a contrastare specifiche fattispecie di eventi corruttivi e riguardano i singoli processi produttivi.

Di seguito le misure di contrasto che si intendono adottare per i singoli processi produttivi a rischio evento corruttivo

Area / Processo	Rischio corruttivo	Misura	Controllo
Acquisizione servizi e beni	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto a prezzi maggiorati - Scarsa qualità del bene/servizio a fronte del pagamento del prezzo pieno - Favorire alcuni fornitori a discapito di altri per interessi personali 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di una policy e/o di un protocollo in tema di acquisizione di beni e servizi. - Principio della separazione delle funzioni. - Principio del quattro occhi. - Attestazione da parte del decisore della congruità del prezzo. - Elaborazione di un protocollo, eventualmente integrato con quello degli acquisti, che preveda l'attestazione da parte decisore della regolare fornitura del bene/servizio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione sul governo societario ex. art. 6 c. 2 e 4 Dlgs 175/2016; - Informativa da parte dell'amministratore sugli acquisti di beni e servizi effettuati all'assemblea dei Soci
Reclutamento del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Favoreggimento di alcuni a discapito di altri per interessi personali. - Violazione delle norme procedurali in tema di assunzioni. - Maggiorazioni stipendiali e/o di compenso senza effettiva corrispondenza con la mansione o il ruolo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di una procedura/protocollo di formalizzazione delle procedure per reclutamento in linea con le disposizioni dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016. - Applicazione del principio della separazione delle funzioni e del quattro occhi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione sul governo societario ex. art. 6 c. 2 e 4 Dlgs 175/2016; - Informativa annuale da parte dell'amministratore sulla gestione del personale all'assemblea dei Soci
Vendita spazi e prodotti commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - Favoreggimento vendita spazi o prodotti commerciali per interessi personali a per interessi personali; 	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto uso contante per transazioni di vendita; - Elaborazione di una policy e/o di un protocollo in tema di vendita spazi e prodotti commerciali; - Principio del quattro occhi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione sul governo societario ex. art. 6 c. 2 e 4 Dlgs 175/2016; - Informativa annuale da parte dell'amministratore sulle vendite di spazi e prodotti commerciali effettuati all'assemblea dei Soci ;

7_ IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

7.1 L'AMBITO DI COMPATIBILITÀ DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA

Come già detto l'articolo 2 bis del d. lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza si applica alle società pubbliche, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse.

Se da un lato Ente Fiera - in base alla definizione che ne fa il decreto legislativo 175/2016 - è una società in controllo pubblico, e quindi soggetta ad un'applicabilità più estesa delle norme in tema di trasparenza, dall'altra, avendo la società come attività principale la gestione di eventi fieristici ad altre attività collaterali di tipo commerciale gestite nell'ambito nel libero mercato ed in regime di concorrenza, ed è quindi un organismo di diritto privato, sembra si attagli meglio la disciplina prevista per le società (non a controllo pubblico) a partecipazione pubblica.

D'altra parte la stessa Anac, nella più volte citata delibera 1134/2017 stabilisce che la compatibilità deve essere valutata per tipologie di attività e che in buona sostanza l'applicazione delle norme in tema di trasparenza si applica solo alle attività di pubblico interesse e non alle attività svolte in regime di concorrenza e libero mercato. Precisa inoltre l'Anac che l'individuazione delle varie tipologie di attività – soprattutto quelle sottratte ai regimi pubblicistici – vadano concordate con le amministrazioni socie.

Le attività svolte da Ente Fiera sono state individuate e definite al precedente punto 3.2. Si ritiene che l'unica attività che possa essere attratta nell'ambito del pubblico interesse - e quindi soggetta alle norme in tema di trasparenza - sia l'attività di gestione dell'area fieristica.

Ci si riserva comunque di integrare e modificare il PTPC e questa parte relativa alla trasparenza anche in base alle indicazioni che si riceveranno dall'amministrazione socia ed eventuali integrazioni interpretative dell'Anac.

7.2. GLI ALTRI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL TUSP

E' stato più volte chiarito che oltre agli oneri di trasparenza previsti dal "decreto trasparenza" le società pubbliche devono rispettare anche le prescrizioni di pubblicazione previste dal decreto legislativo 175/2016.

Il TUSP prevede dunque – ed Ente Fiera deve adeguarsi – che vadano pubblicati:

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento ivi incluse quelle per il personale;
- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle amministrazioni pubbliche socie;
- gli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti.

7.3 ACCESSO CIVICO - GENERALIZZATO - ED EX 241/90

Come più volte detto e ripetuto, nella delibera Anac 1134/2017 al punto 3.1.3 si chiarisce che i soggetti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano attività commerciali in regime di libera concorrenza sono soggetti alle norme in tema di trasparenza solo per le attività di pubblico interesse.

Ne consegue che anche le norme in tema di accesso civico e generalizzato trovano applicazione solo per le attività di pubblico interesse.

Per Ente Fiera quindi l'accesso civico e generalizzato si applicherà solo per le attività di gestione dell'area fieristica e per i dati che devono essere pubblicati in base al decreto legislativo 175/2016. Ci riserva comunque di integrare la disciplina in base alle eventuali integrazioni interpretative dell'Anac.

7.4 IL DETTAGLIO DELLA PROGRAMMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA

L'Anac con la citata delibera 1134/2017 ha elaborato un allegato che specifica gli obblighi di pubblicazione a carico delle società pubbliche.

8_ IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA

Come interpretato dall'Anac nella più volte citata delibera 1134/2017 anche per le società in controllo pubblico si applica la norma che prevede l'unificazione in un unico soggetto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi anche RPCT) La stessa delibera Anac invita le amministrazioni controllanti ad adottare modifiche statutarie che inseriscano l'obbligo della figura disciplinandone le modalità di nomina e del soggetto che dovrà ricoprire il ruolo.

Il RPCT – dice l'Anac – va nominato dall'Organo amministrativo della società ed i suoi dati vanno trasmessi all'Anac.

L'Autorità ritiene che la funzione possa essere svolta da un dirigente della società. Precisa poi che nel caso in cui la società sia priva di dirigenti il ruolo può essere affidato anche a soggetti senza la qualifica dirigenziale che abbiano adeguate competenze in materia. E' riconosciuta anche la possibilità di nominare RPCT un amministratore, ma solo nel caso non abbia poteri e compiti gestionali. E' esclusa la possibilità di affidare l'incarico ad un soggetto esterno.

9_ SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Di seguito lo schema di sintesi con le misure di prevenzione della corruzione che si intendono adottare durante la validità del presente piano.

1	Adozione di un codice di comportamento che regoli anche il conflitto di interessi
2	Adozione di un modello MOG conforme al Dlgs 231/01
3	Approvazione di una procedura/protocollo per la gestione dei fornitori
4	Approvazione di un programma formativo per il personale in tema di prevenzione della corruzione